

EUROPA SEMPRE + VICINA

CONVENZIONE DI SOVVENZIONE per un

Progetto con un beneficiario nell'ambito del Programma ERASMUS+1 CONVENZIONE N. 2021-1-IT03-

KA154-YOU-000037851

La presente Convenzione di sovvenzione (d'ora in avanti anche "la convenzione") è stipulata

tra le seguenti parti:

Agenzia Nazionale per i Giovani

Via Sabotino 4 – 00195 Roma

C.F. 97474140585

d'ora in avanti anche "AN", debitamente rappresentata per lo scopo della firma della presente Convenzione dalla Direttrice Generale, Lucia Abbinante, che agisce su delega della Commissione Europea, d'ora in avanti anche "Commissione"

E

Moby Dick,

Via Cupa Parisi, 11, 84133, Salerno

Codice fiscale o Partita IVA: 91037210654

Numero di OID: E10051782,

d'ora in avanti anche "il beneficiario", debitamente rappresentato per la firma della presente Convenzione dal

Presidente, Francesco Piemonte

Le parti sopraindicate

HANNO CONVENUTO

le Condizioni Speciali ed i seguenti Allegati:

Allegato I Condizioni Generali

Allegato II Descrizione del progetto, budget previsto (bilancio di previsione) Allegato III Regole

finanziarie e contrattuali

Allegato IV Costi unitari e contributi unitari ammissibili

Allegato V Modelli da utilizzare per le convenzioni tra beneficiari e partecipanti (se disponibili)



che formano parte integrante della presente Convenzione di sovvenzione, d'ora in avanti anche "Convenzione".

1 Regolamento (UE) n. 2021/817 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021 che istituisce "Erasmus+": il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga il Regolamento (UE) n. 1288/2013.

Le disposizioni delle Condizioni Speciali prevalgono su quelle degli Allegati, così come pubblicati sul sito del programma Erasmus+: www.erasmusplus.it

Le disposizioni dell'Allegato I "Condizioni Generali" prevalgono su quelle degli altri Allegati.

Le disposizioni dell'Allegato III prevalgono su quelle degli Allegati II, IV e V.

Nell'Allegato II, la sezione "budget previsto (bilancio di previsione)" prevale sulla sezione "Descrizione del progetto".

CONDIZIONI SPECIALI INDICE

ARTICOLO I.1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE 5

ARTICOLO I.2 – ENTRATA IN VIGORE E DURATA DELLA CONVENZIONE 5

ARTICOLO I.3 – IMPORTO MASSIMO E FORMA DELLA SOVVENZIONE 5

ARTICOLO I.4 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REPORTISTICA E PAGAMENTI 6

ARTICOLO I.5 – CONTO CORRENTE BANCARIO PER I PAGAMENTI 8

ARTICOLO I.6 – TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E MODALITA' DI

COMUNICAZIONE FRA LE PARTI 8

ARTICOLO I.7 – DISPOSIZIONE AGGIUNTIVA PER IL RESOCONTO SUL RISPETTO DEGLI

OBBLIGHI DI PROTEZIONE DEI DATI 9

ARTICOLO I.8 – DISPOSIZIONE AGGIUNTIVA SULLE INFORMAZIONI DA FORNIRE AI

PARTECIPANTI IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI LORO DATI PERSONALI 9

ARTICOLO I.9 – TUTELA E SICUREZZA DEI PARTECIPANTI 9



ARTICOLO I.10 – DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE IN MATERIA DI DIRITTI PREESISTENTI E DI UTILIZZO DEI RISULTATI (COMPRESI I DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE E INDUSTRIALE) 10

ARTICOLO I.11 – UTILIZZO DEGLI STRUMENTI INFORMATICI 10

ARTICOLO I.12 – DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE IN MATERIA DI SUBAPPALTO 10

ARTICOLO I.13 – DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE SULLA VISIBILITA' DEI FINANZIAMENTI DELL'UNIONE EUROPEA 11

ARTICOLO I.14 – SOSTEGNO AI PARTECIPANTI 11

ARTICOLO I.15 – DISPOSIZIONI SUL SOSTEGNO ALL'INCLUSIONE DEI PARTECIPANTI 11

ARTICOLO I.16 – ONLINE LINGUISTIC SUPPORT (OLS) 11

ARTICOLO I.17 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI IN MATERIA DI TRASFERIMENTI DI BUDGET

(STORNI) . 11 ARTICOLO I.18 – DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE IN MATERIA DI MONITORAGGIO E

VALUTAZIONE 12

ARTICOLO I.19 – CERTIFICATO YOUTHPASS 12

ARTICOLO I.20 – DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE RICHIESTE DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE

ARTICOLO I.21 – DEROGHE SPECIFICHE ALL'ALLEGATO I - CONDIZIONI GENERALI 15

ARTICOLO I.1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

- I.1.1 L'AN ha deciso di concedere una sovvenzione, secondo i termini e le condizioni individuati nelle Condizioni Speciali, nelle Condizioni Generali e negli altri Allegati della Convenzione, per il progetto dal titolo: "Europa sempre più vicina" nell'ambito del Programma Erasmus+, Azione chiave 1 Mobilità individuale ai fini dell'apprendimento, così come descritto nell'Allegato II.
- I.1.2 Con la firma della Convenzione, il beneficiario accetta la sovvenzione e conviene di attuare il Progetto, agendo sotto la propria responsabilità.

ARTICOLO I.2 – ENTRATA IN VIGORE E DURATA DELLA CONVENZIONE

- I.2.1 La Convenzione entra in vigore alla data della firma dell'ultima parte contraente.
- I.2.2 Il Progetto ha la durata di 24 mesi a partire dal 30/12/2021 e si conclude il



29/12/2023.

ARTICOLO I.3 – IMPORTO MASSIMO E FORMA DELLA SOVVENZIONE

- I.3.1 L'importo massimo della sovvenzione sarà di EURO 57.510,00.
- I.3.2 In conformità con il budget previsto (bilancio di previsione) specificato nell'Allegato II e con i costi ammissibili e le regole finanziarie specificate nell'Allegato III, la sovvenzione assume la forma di:
- a) rimborso di costi ammissibili dell'azione ("reimbursement of eligible costs") che sono:
- i. effettivamente sostenuti (actually incurred);
- ii. dichiarati sulla base dei costi unitari (unit costs);
- iii. rimborso dei costi dichiarati sulla base delle somme forfettarie (lump sum): non si applica alla presente Convenzione;
- iv. rimborso dei costi dichiarati sulla base dei finanziamenti a tasso fisso (flat- rate): non si applica alla presente Convenzione;
- v. rimborso dei costi dichiarati sulla base dei costi generalmente applicati dal beneficiario nelle proprie prassi contabili (usual cost accounting practices): non si applica alla presente Convenzione;
- b) contributi unitari (unit contribution): non si applica alla presente Convenzione;
- c) contributi forfettari (lump sum contribution): non si applica alla presente Convenzione;
- d) contributi a tasso fisso (flat-rate contribution): non si applica alla presente Convenzione;
- e) finanziamento non collegato ai costi (financing not linked to cost): non si applica alla presente Convenzione.

ARTICOLO I.4 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REPORTISTICA E PAGAMENTI

Si applicano le seguenti disposizioni in materia di reportistica e pagamenti:

I.4.1 Pagamenti da corrispondere

L'AN erogherà i seguenti pagamenti al beneficiario:

- il prefinanziamento;
- il saldo sulla base della richiesta di pagamento del saldo, come previsto all'articolo I.4.4.
- I.4.2 Erogazione del prefinanziamento

Il prefinanziamento è finalizzato a fornire al beneficiario un fondo di tesoreria. Il prefinanziamento rimane proprietà dell'AN fino al pagamento del saldo.



L'AN deve erogare al benefciario, entro 30 giorni di calendario dall'entrata in vigore della Convenzione, il prefinanziamento di EURO 46.008,00, corrispondente all'80% dell'importo massimo della sovvenzione specificato all'Articolo I.3.1, tranne se si applica l'Articolo II.24.

I.4.3 Relazioni intermedie e ulteriori prefinanziamenti

Non si applica alla presente Convenzione.

I.4.4 Relazione finale e richiesta di pagamento del saldo

Entro 60 giorni dopo la data di fine del Progetto specificata nell'Articolo I.2.2, il beneficiario redigerà la Relazione finale sull'attuazione del Progetto. La relazione dovrà contenere le informazioni necessarie a giustificare l'importo richiesto sulla base di contributi unitari quando la sovvenzione assume la forma del rimborso di contributi unitari o dei costi ammissibili effettivamente sostenuti a norma dell'Allegato III.

La relazione finale è considerata come richiesta del beneficiario per il pagamento del saldo della sovvenzione. Il beneficiario certificherà che le informazioni fornite nella richiesta di pagamento del saldo sono complete, affidabili e vere. Inoltre certificherà che i costi sostenuti possono essere considerati ammissibili in conformità con la Convenzione e che la richiesta di pagamento è comprovata da adeguata documentazione di supporto, che potrà essere fornita nell'ambito dei controlli (check) o delle revisioni contabili (audit) indicati nell'Articolo II.27.

I.4.5 Pagamento del saldo

Il pagamento del saldo consiste nel rimborso o nella copertura della restante parte dei costi ammissibili sostenuti dal beneficiario per la realizzazione del Progetto.

L'importo dovuto a titolo di saldo sarà determinato dalla AN detraendo l'importo totale già erogato per il prefinanziamento, e per gli eventuali ulteriori prefinanziamenti intermedi, dall'importo della sovvenzione finale determinato a norma dell'Articolo II.25.

Qualora l'importo totale dei pagamenti già erogati sia maggiore dell'importo finale della sovvenzione, determinata a norma dell'Articolo II.25, il pagamento del saldo assume la forma di restituzione di fondi, così come previsto dall'Articolo II.26.

Qualora l'importo totale dei pagamenti già erogati sia inferiore all'importo finale della sovvenzione, determinata a norma dell'Articolo II.25, l'AN erogherà l'importo dovuto come

saldo entro 60 giorni di calendario a partire dalla data di ricevimento della documentazione di cui all'Articolo I.4.4, eccetto il caso in cui si applica quanto stabilito dagli Articoli II.24.1 o II.24.2.

Il pagamento è soggetto all'approvazione della richiesta di pagamento del saldo e dei documenti allegati. La loro approvazione non implica il riconoscimento della regolarità o dell'autenticità, completezza e correttezza

delle dichiarazioni e informazioni in essi contenute.

L'importo dovuto a titolo di saldo, tuttavia, può essere compensato, senza il consenso del beneficiario, con altri importi dovuti dal beneficiario alla AN, fino all'importo massimo della sovvenzione.

I.4.6 Notifica degli importi dovuti

L'AN invierà al beneficiario formale notifica degli importi dovuti specificando se la notifica sia relativa a una seconda rata di prefinanziamento o al pagamento del saldo.

In caso di pagamento del saldo, l'AN specificherà l'importo della sovvenzione finale determinata a norma dell'Art. II.25.

I.4.7 Pagamenti dell'AN al beneficiario e interessi sui pagamenti effettuati in ritardo

L'AN effettuerà i pagamenti al beneficiario.

Se l'AN non effettuerà un pagamento entro il termine stabilito, il beneficiario avrà diritto agli interessi per il ritardo del pagamento, al tasso di interesse applicato dalla Banca Centrale Europea per le sue principali operazioni di rifinanziamento in euro (tasso di riferimento), maggiorato di 3 punti e mezzo. Il tasso di riferimento è il tasso in vigore al primo giorno del mese nel quale scade il termine di pagamento, come pubblicato nella Serie C della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

Gli interessi sui pagamenti effettuati in ritardo non sono dovuti se il beneficiario è uno Stato membro dell'Unione Europea (compresi gli Enti regionali o locali e altri organismi pubblici che agiscono in nome e per conto dello Stato membro ai fini della presente Convenzione).

Se l'AN sospende il termine di pagamento a norma dell'Art. II.24.2 o se l'AN sospende l'effettivo pagamento a norma dell'Art. II.24.1, non si configura il caso di pagamento effettuato in ritardo.

Gli interessi sui pagamenti effettuati in ritardo sono dovuti per il periodo che intercorre fra il giorno seguente alla data di scadenza del termine di pagamento e il giorno in cui il pagamento è stato effettuato, come stabilito dall'Art. I.4.11.

L'AN non considererà pagabili gli interessi nella fase di determinazione dell'importo finale della sovvenzione a norma dell'Art. II.25.

Come eccezione al primo paragrafo, se l'importo degli interessi calcolati è inferiore o uguale a euro 200, esso dovrà essere corrisposto al beneficiario solo se quest'ultimo lo richiede entro due mesi dal ricevimento del pagamento effettuato in ritardo.



I.4.8 Valuta di pagamento

L'AN effettuerà i pagamenti in euro.

I.4.9 Valuta per la richiesta di pagamento e conversione in euro dei costi sostenuti in altra valuta

La richiesta di pagamento sarà in euro.

Qualsiasi conversione in euro dei costi sostenuti in altre valute deve essere effettuata dal beneficiario al tasso di cambio mensile fissato dalla Commissione Europea e pubblicato sul suo sito internet2, il mese in cui il costo è stato effettivamente sostenuto.

I.4.10 Lingua delle richieste di pagamento e delle relazioni

Il beneficiario presenterà tutte le richieste di pagamento e le relazioni in italiano.

I.4.11 Data del pagamento

I pagamenti della AN saranno considerati effettuati alla data in cui risultano addebitati nel suo conto corrente, salvo se diversamente previsto dalla normativa nazionale.

I.4.12 Costi delle transazioni

I costi delle transazioni sono così ripartiti:

- a) l'AN sosterrà i costi delle transazioni previste dalla propria banca;
- b) il beneficiario sosterrà i costi delle transazioni previste dalla propria banca;
- c) la parte a cui è imputabile la causa di eventuali reiterazioni della transazione sosterrà i relativi costi.

ARTICOLO I.5 – CONTO CORRENTE BANCARIO PER I PAGAMENTI

Tutti i pagamenti saranno effettuati sul conto corrente del beneficiario, le cui coordinate sono di seguito riportate:

Nome della banca: INTESA SAN PAOLO

Denominazione esatta del titolare del conto corrente: Moby Dick

Codice IBAN: IT61F0306909606100000136373

ARTICOLO I.6 – TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E MODALITA' DI COMUNICAZIONE FRA LE PARTI

I.6.1 Titolare del trattamento dei dati personali

Ai fini dell'Articolo II.7, il titolare del trattamento dei dati è: Capo unità B4

Direzione B - Gioventù, istruzione e Erasmus+

Direzione generale dell'Istruzione, della gioventù, dello sport e della cultura Commissione europea



B-1049 Bruxelles Belgio

2 http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm

Il beneficiario accede ai dati personali trattati al di fuori dell'UE e del SEE, e li localizza, in conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) 2018/1725.

I.6.2 Comunicazioni alla AN

Ciascuna comunicazione indirizzata all'AN dovrà essere inviata dal beneficiario al seguente indirizzo:

Agenzia Nazionale per i Giovani Via Sabotino 4 -00195 Roma

Indirizzo e-mail: direzione@agenziagiovani.it; Indirizzo PEC: direzione@agenziagiovani.legalmail.it

I.6.3 Comunicazioni al beneficiario

Ciascuna comunicazione dell'AN sarà inviata al beneficiario al seguente indirizzo:

Paolo Senatore, Director Moby Dick

Via Cupa Parisi, 11 84133, Salerno senatore@mobydickets.it

ARTICOLO I.7 – DISPOSIZIONE AGGIUNTIVA PER IL RESOCONTO SUL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI PROTEZIONE DEI DATI

Nella Relazione finale il beneficiario riferirà in merito alle misure messe in atto per garantire la conformità delle proprie operazioni di trattamento dei dati al Regolamento (UE) 2018/1725, in linea con gli obblighi stabiliti all'articolo II.7, almeno per quanto riguarda i seguenti aspetti: sicurezza del trattamento, riservatezza del trattamento, assistenza al titolare del trattamento, conservazione dei dati, contributo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, istituzione di registri di dati personali di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto del titolare del trattamento.

ARTICOLO I.8 – DISPOSIZIONE AGGIUNTIVA SULLE INFORMAZIONI DA FORNIRE AI PARTECIPANTI IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI LORO DATI PERSONALI

Il beneficiario fornirà ai partecipanti la pertinente informativa sulla privacy per il trattamento dei loro dati

personali prima che questi ultimi siano inseriti nei sistemi elettronici per la gestione delle attività di mobilità

Erasmus+.

ARTICOLO I.9 – TUTELA E SICUREZZA DEI PARTECIPANTI

Il beneficiario deve disporre di efficaci procedure e modalità volte a garantire la sicurezza e la tutela dei

partecipanti al Progetto.

Il beneficiario deve garantire una copertura assicurativa ai partecipanti coinvolti in attività di mobilità.

Prima di qualsiasi coinvolgimento di partecipanti minorenni nel progetto, il beneficiario deve garantire il pieno

rispetto della normativa applicabile in materia di tutela e sicurezza dei

minori come definita dalla legislazione vigente nei paesi di invio e in quelli ospitanti, compresi (a titolo

esemplificativo ma non esaustivo): consenso dei genitori o del tutore, coperture assicurative e limiti di età.

ARTICOLO I.10 – DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE IN MATERIA DI DIRITTI PREESISTENTI E DI

UTILIZZO DEI RISULTATI (COMPRESI I DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE E

INDUSTRIALE)

In aggiunta alle disposizioni dell'Articolo II.9.3, qualora il beneficiario produca materiali pedagogici

nell'ambito degli obiettivi del Progetto, tali materiali saranno resi disponibili attraverso Internet, gratuitamente

e nella forma di open licenses3.

Se i materiali o i documenti sono soggetti a diritti morali o a diritti di terzi (compresi i diritti di proprietà

intellettuale o i diritti di persone fisiche sulla loro immagine e voce), il beneficiario deve garantire di rispettare

gli obblighi previsti all'articolo II.9.2, in particolare acquisendo le licenze e le autorizzazioni necessarie dai

titolari dei diritti interessati.

Il beneficiario deve garantire che l'indirizzo del sito web utilizzato sia valido e aggiornato. In caso di

sospensione dell'hosting del sito web, il beneficiario deve eliminare il sito web dal sistema di registrazione

delle organizzazioni (Organisation Registration System – ORS) al fine di evitare il rischio che il dominio sia

rilevato da terzi e reindirizzato verso altri siti web.

ARTICOLO I.11 – UTILIZZO DEGLI STRUMENTI INFORMATICI

I.11.1 Erasmus+ reporting and management tool

Il beneficiario è tenuto ad utilizzare la piattaforma web Erasmus+ reporting and management tool per registrare

tutte le informazioni relative alle attività realizzate nel Progetto (comprese le attività non direttamente

sostenute con fondi UE mediante sovvenzioni) e per redigere e trasmettere la Relazione intermedia (se

disponibile nell'Erasmus+ reporting and management tool e per i casi specificati all'Art. I.4.3) e la Relazione

finale.

Almeno una volta al mese durante il progetto di mobilità, il beneficiario inserirà e aggiornerà ogni nuova

informazione relativa ai partecipanti e alle attività nell'Erasmus+ reporting and management tool.

I.11.2 Piattaforma dei risultati dei progetti Erasmus+

Il beneficiario può utilizzare la Piattaforma dei Risultati dei progetti Erasmus+

(http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/) per diffondere i risultati del Progetto seguendo le

istruzioni contenute nella Piattaforma.

ARTICOLO I.12 – DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE IN MATERIA DI SUBAPPALTO

In deroga, le disposizioni di cui alle lettere (c) e (d) dell'Articolo II.11.1 non si applicano.

3 Open licence: un modo attraverso cui il proprietario di un lavoro garantisce il permesso ad altri di utilizzare

la risorsa. Una licenza è associata a ciascuna risorsa. Ci sono diverse "open licences" a seconda del tipo di

estensione del permesso garantito o dei limiti imposti e il beneficiario è libero di scegliere la licenza specifica

da applicare al suo lavoro. Una "open licence" deve essere associata a ciascuna risorsa prodotta. Una "open

licence" non è un trasferimento di copyright o di diritti di proprietà intellettuale (Intellectual Property Rights-

IPR).

ARTICOLO I.13 – DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE SULLA VISIBILITA' DEI FINANZIAMENTI

DELL'UNIONE EUROPEA

Salvo quanto disposto dall'Art. II.8 il beneficiario dovrà rendere visibile il sostegno ricevuto nell'ambito del

programma Erasmus+ in tutte le comunicazioni e nel materiale promozionale, compresi i siti web e i social

media. Le linee guida per il beneficiario e per i terzi sono disponibili nel sito

https://ec.europa.eu/info/resources-partners/european-commission-visual- identity_en

ARTICOLO I.14 – SOSTEGNO AI PARTECIPANTI

Se durante l'attuazione del progetto il beneficiario deve fornire un sostegno ai partecipanti, ciò deve avvenire

conformemente alle condizioni specificate negli allegati II e IV.

Il beneficiario deve:

trasferire integralmente il sostegno finanziario per il viaggio, il sostegno individuale e le visite

preparatorie ai partecipanti alle attività del progetto applicando gli importi per i contributi unitari specificati

all'Allegato IV;

- oppure fornire il sostegno per le stesse categorie di bilancio ai partecipanti alle attività del progetto

erogando i beni e i servizi necessari. In tal caso il beneficiario deve garantire che i beni e servizi erogati

rispettino i necessari standard di qualità e sicurezza.

Il beneficiario può combinare le due opzioni di cui ai punti precedenti nella misura in cui assicurino un

trattamento equo e paritario a tutti i partecipanti. In tal caso le condizioni per ciascuna opzione devono essere

applicate per le categorie di bilancio alle quali si applica la relativa opzione.

ARTICOLO I.15 – DISPOSIZIONI SUL SOSTEGNO ALL'INCLUSIONE DEI PARTECIPANTI

Qualora siano stati approvati fondi per il Sostegno all'inclusione dei partecipanti, il beneficiario sarà tenuto a

garantire che un adeguato prefinanziamento sia fornito ai partecipanti con minori opportunità, a beneficio dei

quali è stanziata la sovvenzione di inclusione. In particolare, ai partecipanti con minori opportunità non può

essere richiesto di prefinanziare personalmente le loro attività.

ARTICOLO I.16 – ONLINE LINGUISTIC SUPPORT (OLS)

Non si applica alla presente Convenzione.

ARTICOLO I.17 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI IN MATERIA DI

TRASFERIMENTI DI BUDGET (STORNI)

Al beneficiario è consentito trasferire fondi da una categoria di budget all'altra, con una conseguente modifica

del budget previsto (bilancio di previsione) e delle relative attività descritte nell'Allegato II, senza richiedere

una rettifica (cosiddetto "Emendamento") della Convenzione, a condizione che:

il progetto sia attuato conformemente alla domanda di progetto approvata e agli obiettivi generali

approvati così come descritto nell'Allegato II;

- siano rispettate le seguenti disposizioni:

(a) costi eccezionali e sostegno all'inclusione dei partecipanti: al beneficiario è consentito trasferire fino

al 15% dei fondi stanziati per ciascuna di queste categorie di budget a qualsiasi altra categoria di budget. Al

beneficiario è consentito trasferire fondi aggiuntivi a questa categoria di budget senza richiedere una rettifica

(cosiddetto "Emendamento") della Convenzione;

(b) sostegno a eventi di partecipazione dei giovani: al beneficiario è consentito trasferire fino al 30% dei

fondi stanziati per questa categoria di budget (nel rispetto di tutti gli altri limiti definiti nel presente Articolo).

Al beneficiario è consentito trasferire fondi aggiuntivi a questa categoria di budget senza richiedere una

rettifica (cosiddetto "Emendamento") della Convenzione;

(c) nell'ambito della tipologia di attività "mobilità di partecipazione dei giovani": al beneficiario è

consentito trasferire fino al 30% dell'importo totale dei fondi stanziati per la "mobilità di partecipazione dei

giovani" ad ogni altra categoria di budget (nel rispetto di tutti gli altri limiti definiti nel presente Articolo). Al

beneficiario è consentito trasferire fondi aggiuntivi verso le "mobilità di partecipazione dei giovani" senza

richiedere una rettifica (cosiddetto "Emendamento") della Convenzione. Al beneficiario è consentito effettuare

trasferimenti fra i fondi stanziati per i Viaggi e per il Sostegno individuale senza richiedere una rettifica

(cosiddetto "Emendamento") della Convenzione.

(d) costi di gestione del progetto: al beneficiario è consentito trasferire i fondi stanziati per questa categoria

di budget ad ogni altra categoria di budget (nel rispetto di tutti gli altri limiti definiti nel presente Articolo). Al

beneficiario non è consentito trasferire fondi aggiuntivi a questa categoria di budget senza richiedere una

rettifica (cosiddetto "Emendamento") della Convenzione;

(e) sostegno all'inclusione delle organizzazioni: al beneficiario è consentito trasferire fino al 100% dei

fondi stanziati ad ogni altra categoria di budget (nel rispetto di tutti gli altri limiti definiti nel presente Articolo).

Al beneficiario è consentito trasferire fondi aggiuntivi a questa categoria di budget senza richiedere una

rettifica (cosiddetto "Emendamento") della Convenzione.

ARTICOLO I.18 – DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE IN MATERIA DI

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

Non si applica alla presente Convenzione.



ARTICOLO I.19 - CERTIFICATO YOUTHPASS

I.19.1 Il beneficiario deve informare i partecipanti coinvolti nel progetto riguardo il loro diritto di ricevere un certificato Youthpass.

I.19.2 Il beneficiario deve sostenere i partecipanti coinvolti nel progetto nella valutazione delle esperienze di apprendimento non formale da essi acquisite e ha l'obbligo di fornire un certificato Youthpass a ciascun partecipante che lo richieda al termine dell'attività.

ARTICOLO I.20 – DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE RICHIESTE DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE

I.20.1 Ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. n.159/2011 ("Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione") le Parti dichiarano che prima della stipulazione della presente Convenzione l'AN ha richiesto l'informazione antimafia di cui agli articoli 84 e 91 del medesimo D.Lgs. Conseguentemente, ai sensi di quanto previsto dall'art. 92 del D.Lgs. n. 159/2011, decorso il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta da parte della Prefettura di competenza, l'AN può procedere alla stipula della Convenzione anche in assenza della suddetta informazione ma il contributo deve intendersi come corrisposto sotto condizione risolutiva fino alla ricezione dell'informazione antimafia liberatoria e l'AN si riserva il diritto di revocarlo secondo le modalità previste dalle pertinenti disposizioni della Legge 7.8.1990 n.241, del Codice Civile e della Convenzione di sovvenzione e dei suoi allegati. Il beneficiario si obbliga a ottemperare a quanto previsto dall'art. 86, comma 3, d.lgs. n. 159/2011.

I.20.2 Ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n.33/2013, l'AN pubblicherà la presente Convenzione sul proprio sito web (http://www.agenziagiovani.it) con le modalità previste dal D. Lgs. n.82/2005 ("Codice dell'Amministrazione Digitale").

I.20.3 Ai sensi dell'art. 2-ter del D. Lgs.n.196/2003 ("Codice della Privacy") l'AN dichiara che la raccolta ed il trattamento dei dati del beneficiario viene effettuato nell'ambito dello svolgimento delle proprie funzioni pubbliche.

Il trattamento dei dati del beneficiario da parte dell'AN è svolto nel rispetto del Decreto Legislativo N. 196/2003, successive modifiche e integrazioni, e del Regolamento (EU) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, concernente la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati - GDPR) e della relativa normativa nazionale di adattamento. A tal fine il

beneficiario autorizza l'AN al trattamento dei propri dati necessari all'esecuzione della presente Convenzione.

Il beneficiario potrà in qualunque momento chiedere la verifica della correttezza dei propri dati, l'eventuale

correzione degli stessi ed esercitare gli altri diritti ex art. 15 e seguenti del Regolamento (EU) 2016/679.

Ove il beneficiario ritenga che il proprio diritto alla riservatezza sia stato violato dall'AN o dalla Commissione

si può rivolgere al titolare del trattamento indicato all'articolo I.6 o al personale incaricato del trattamento

presso la Commissione.

Qualora la questione relativa alla violazione del diritto alla riservatezza riferibile alla Commissione non sia

stata composta con il titolare del trattamento o con il responsabile della protezione dei dati della Commissione,

il beneficiario può inoltrare un reclamo al Garante Europeo per la Protezione dei dati entro due anni dalla

conoscenza del fatto sul quale il reclamo è basato.

In tutte le comunicazioni e nel materiale promozionale, compresi i siti web e i social media, il beneficiario

dovrà esporre il logo ufficiale ANG. Le linee guida sull'utilizzo del logo ufficiale ANG sono disponibili nel

sito www.agenziagiovani.it.

I.20.4 Salvo quanto disposto nell'Allegato I e nell'Allegato III, la documentazione contabile e fiscale che

deve essere resa disponibile nell'ambito dei controlli (check) e revisioni contabili (audit) dell'AN o della

Commissione ai sensi dell'Art. II.27 è elencata, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nel seguente prospetto:

TIPOLOGIA

DI SPESA

DOCUMENTAZIONE CONTABILE

E FISCALE

REQUISITI OBBLIGATORI

Viaggio

Biglietto oppure estratto conto emesso da una Agenzia di Viaggi unitamente al titolo di viaggio.

Per i viaggi in aereo: Carta di imbarco oppure attestazione della Compagnia

aerea dell'effettivo svolgimento del viaggio.

I giustificativi devono riportare: il nominativo del viaggiatore, la tratta e la data del viaggio, il costo.

Vitto e Alloggio

soggiorno.

In caso di locazione o di comodato d'uso dovrà essere prodotta copia del

contratto e del pagamento del canone di affitto.

Prestazioni professionali e prestazioni

per servizi

Fattura / ricevuta / busta paga

Contratti

Rimborsi spese a terzi

Nota spese con allegati i giustificativi di spesa La nota spese deve essere debitamente firmata da chi ha

anticipato le spese e accompagnata da una dichiarazione firmata dal beneficiario attestante le motivazioni del

rimborso a terzi.

I giustificativi di spesa devono essere intestati a chi ha anticipato le spese.

Le fatture e le ricevute fiscali devono essere intestate al beneficiario o al/ai partecipanti al progetto, emesse da

fornitori terzi e riportanti analiticamente la descrizione di ogni bene e/o servizio e il relativo importo.

In aggiunta ai documenti giustificativi (supporting documents) stabiliti all'Allegato III, nell'ambito delle

verifiche documentali (desk check) e controlli in loco, l'AN potrebbe richiedere la documentazione

comprovante il viaggio e l'alloggio dei partecipanti.



Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti, ivi incluse le norme in materia di antiriciclaggio e limitazioni all'uso del contante di cui ai D. Lgs. 231/2007 e successive modificazioni e integrazioni,

nonché quelle in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e successive modifiche e integrazioni.

ARTICOLO I.21 – DEROGHE SPECIFICHE ALL'ALLEGATO I - CONDIZIONI GENERALI

1. Ai fini di questa Convenzione di sovvenzione, nell'Allegato I – Condizioni Generali il termine "la Commissione" deve essere inteso come "l'AN", il termine "azione" deve essere inteso come "progetto" e il termine "costo unitario" deve essere inteso come "contributo unitario", salvo dove diversamente disposto. Ai fini di questa Convenzione di sovvenzione, nell'Allegato I - Condizioni generali, la definizione "rendiconto

finanziario" deve essere intesa come "parte contabile della relazione finale", salvo dove diversamente disposto. Nell'Articolo II.4.1, Articolo II.8.2, Articolo II.27.1, Articolo II.27.3, il primo paragrafo dell'Articolo II.27.4, il primo paragrafo dell'Articolo II.27.8. e nell'Articolo II.27.9 il riferimento a "la Commissione" deve essere inteso come riferimento a "l'AN e la Commissione".

Nell'Articolo II.12 il termine "sostegno finanziario" deve essere inteso come "sostegno" e il termine "terzi" deve essere inteso come "partecipanti".

- 2. Ai fini di questa Convenzione di sovvenzione, le seguenti clausole dell'Allegato I Condizioni generali non si applicano: Articolo II.2.d (ii), Articolo II.12.2, Articolo II.13.4, Articolo II.18.3, punto ii) dell'Articolo II.25.3 (a) e Articolo II.27.7.
- 3. Ai fini di questa Convenzione di sovvenzione, i termini "enti affiliati" ("affiliated entities"), "pagamento intermedio" ("interim payment"), "somme forfettarie" ("lump sum") e "tasso fisso" ("flat rate") non si applicano se sono menzionate nelle Condizioni Generali.
- 4. Nell'Articolo II.9.3, il titolo e il punto (a) del primo paragrafo deve essere inteso come segue: "II.9.3 Diritti di utilizzo dei risultati e dei diritti preesistenti da parte dell'AN e dell'Unione Il beneficiario concede all'AN e all'Unione i seguenti diritti ad utilizzare i risultati del progetto:
- (a) finalità proprie, in particolare messa a disposizione a persone che lavorano per l'AN, le istituzioni, le agenzie e gli organismi dell'Unione e le istituzioni degli Stati membri, nonché copia e riproduzione integrale o parziale e in numero illimitato di esemplari. "

Per i restanti paragrafi di questo Articolo, i riferimenti all'Unione devono intendersi come riferimenti a "l'AN e/o l'Unione".

5. Il secondo paragrafo dell'Articolo II.10.1 deve essere letto come segue:

"Il beneficiario" deve garantire che l'AN, la Commissione, la Corte dei conti europea e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) possano esercitare i loro diritti ai sensi dell'articolo II.27 anche nei confronti dei contraenti del beneficiario."

6. L'Articolo II.18 deve essere inteso come segue:

"II.18.1 La Convenzione di sovvenzione è disciplinata dalla legislazione italiana.

II.18.2 Il tribunale competente identificato dalla legislazione nazionale ha competenza esclusiva in materia di controversie tra l'AN e qualsivoglia beneficiario relative all'interpretazione, all'applicazione o alla validità della Convenzione di sovvenzione, se tali controversie non siano componibili bonariamente.

Avverso i provvedimenti amministrativi di AN è possibile presentare ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente in base al Decreto Legislativo n.

104 del 2010 (Codice del Processo Amministrativo) entro 60 giorni dalla comunicazione".

- 7. Con riferimento all'Articolo II.19.1, le condizioni di ammissibilità dei costi sono integrate dalle sezioni I.1 e II.1 dell'Allegato III.
- 8. Con riferimento all'Articolo II.20, le condizioni per l'identificabilità e la verificabilità degli importi dichiarati sono integrate dalle sezioni I.2 e II.2 dell'Allegato III.
- 9. Il primo paragrafo dell'Articolo II.22 deve essere inteso come segue:

"Al beneficiario è consentito adeguare il budget previsto (bilancio di previsione) riportato nell'Allegato II mediante trasferimenti tra le varie categorie del budget (storni), se il progetto è attuato come descritto all'Allegato II. Tale adeguamento non richiede una rettifica (emendamento) della Convenzione ai sensi dell'articolo II.13, se le condizioni previste nell'Articolo I.17 sono rispettate."

10. L'Articolo II.23(b) deve essere inteso come segue:

"(b) omette di presentare la richiesta entro 30 giorni di calendario dalla data di ricevimento del sollecito scritto inviato dall'AN."

11. Il primo paragrafo dell'Articolo II.24.1.3 deve essere inteso come segue:

"Durante il periodo di sospensione dei pagamenti il beneficiario non ha facoltà di presentare nessuna richiesta di pagamento e documenti giustificativi di cui agli Articoli I.4.3 e I.4.4."

12. Con riferimento all'Articolo II.25.4, le condizioni relative alla riduzione per attuazione inadeguata,

irregolarità, frodi o violazioni di altri obblighi sono integrate dalla sezione V dell'allegato III.

13. Il terzo paragrafo dell'Articolo II.26.2 deve essere inteso come segue:

"Se entro il termine indicato nella nota di debito il rimborso non è ancora stato effettuato, l'AN recupererà

l'importo dovuto secondo le seguenti modalità:

(a) [...] Contro tale compensazione può essere proposto un ricorso dinanzi al Tribunale competente a

norma dell'articolo II.18.2;

[...]

(c) mediante avvio di un contenzioso a norma dell'Articolo II.18.2 o delle Condizioni Speciali."

14. Il terzo paragrafo dell'Articolo II.27.2 deve essere inteso come segue:

I periodi stabiliti al primo e al secondo comma sono prorogati qualora la legislazione nazionale preveda una

durata superiore, oppure siano in corso revisioni contabili (audit), ricorsi, contenziosi e recupero di crediti

inerenti alla sovvenzione, compresi i casi di cui all'Articolo II.27.7. In tali casi il beneficiario deve conservare

la

documentazione fino alla conclusione della revisione contabile (audit), del ricorso, del contenzioso o del

recupero del credito in questione.

FIRME

Per il beneficiario Per l'AN

Francesco Piemonte Lucia Abbinante

Presidente Direttrice Generale

Luogo e data, Luogo e data,

